NUOVE NORME PER L'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE SULLA VITA

Art. 23

Diniego dell'autorizzazione

L'autorizzazione non puo' essere rilasciata, oltre che nel caso in cui l'impresa non adempia, in tutto o in parte, alle condizioni di accesso richieste dai precedenti articoli, quando:

a) l'impresa non provi di disporre effettivamente nel territorio della Repubblica dei mezzi finanziari necessari per far fronte alle spese di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 20;

b) il programma di attivita' non soddisfi alle esigenze finanziarie e alle regole tecniche della corretta gestione di una impresa assicuratrice;

c) il rappresentante generale non risulti in possesso dei requisiti di idoneita' previsti nell'articolo 15, comma 1, lettera d). Ai fini della valutazione del programma di attivita', il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'ISVAP tengono conto del parere delle competenti autorita' di vigilanza dello Stato nel quale l'impresa ha la propria sede legale.

Versione in vigore dal 22 novembre 1986, non più in vigore dal 19 maggio 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita
Estremi	Legge 22 ottobre 1986, n. 742
Titolo	II — Condizioni di accesso
Capo	II — Norme applicabili alle imprese aventi la sede legale in altro stato membro della comunità economica europea
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 1986

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-per-l-esercizio-delle-assicurazioni-private-sulla-vita/art-23-diniego-dell-autorizzazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it